*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 113° — Numero 24**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 27 gennaio 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**Ministero della difesa:** Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana . . . Pag. 723

LEGGI E DECRETI

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. **1257**.
**Regolamento per l'attribuzione dell'indennità di lingue al personale dell'Amministrazione degli affari esteri.** Pag. 724

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. **1258**.
**Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri** Pag. 726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. **1259**.
**Modificazioni allo statuto della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro** . . . . . Pag. 727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1260**.
**Donazione di un immobile disposta a favore dello Stato dal comune di Sgonico** . . . . . . . . Pag. 727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1261**.
**Estinzione della « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino »** . . . . . . . . . . Pag. 727

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. **1262**.
**Estinzione delle fondazioni « Premio Monfalcone » e « Vizzardelli »** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 727

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. **7**.
**Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale** . . . . . . . . Pag. 728

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971.
**Riammissione in ruolo di un agente di cambio della borsa valori di Milano** . . . . . . Pag. 730

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1971.
**Nomina del presidente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia** . Pag. 730

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.
**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.** Pag. 731

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.
**Conferma alla società per azioni « Sosimage » dell'autorizzazione concessa alla S.p.a. dei silos e magazzini generali di La Spezia per l'esercizio di un magazzino generale.** Pag. 731

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.
**Revoca del decreto ministeriale 18 maggio 1935 di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana** . Pag. 731

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.
**Designazione di un membro supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia Romagna** . . . . . . . . . . . . . Pag. 732

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.
**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno** . . . . . . . . . . . . Pag. 732

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1972.

**Aumento dei capitali massimi che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, possono assicurare con contratti ordinari, stipulati senza visita medica, nelle forme temporanee per il caso di morte** . Pag. 732

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Enna** . . Pag. 733

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra del regalo-novità », nella « III Rassegna dei viaggi e delle vacanze » e nel « XII Salone internazionale rimorchio e campeggio », in Genova** . Pag. 733

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

**Riunificazione degli uffici del registro di Ancona.** Pag. 733

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Esito di ricorso Pag. 734

**Ministero del commercio con l'estero:** Modificazione del regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero . . . . . . . . . . . . . . Pag. 734

**Ministero della pubblica istruzione:** Esito di ricorso. Pag. 734

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 734

Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 734

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 734

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 734

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 734

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 734

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 734

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 734

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 734

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 735

Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 735

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 735

Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . Pag. 735

Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 735

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 735

Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 735

Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 735

Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 735

Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 735

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 735

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 735

Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 735

Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 735

Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 736

Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 736

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 736

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . . . . Pag. 736

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 736

Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 736

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . Pag. 736

Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 736

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 736

Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 736

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . Pag. 736

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 736

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . Pag. 736

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971. Pag. 736

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 737

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 737

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 737

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 737

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 737

Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 . . . Pag. 737

**Ministero delle finanze:**

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1971 al 31 ottobre 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1895/71 e n. 2103/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento comunitario n. 136/66 (olio di oliva), esportati verso i Paesi terzi e la Grecia . . Pag. 737

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 ottobre 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 738

**Ministero del tesoro:**

Media dei cambi e dei titoli . . . . . . . . Pag. 739

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . Pag. 739

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in località Laguna di Orbetello . . . . . . . . . . . . . Pag. 739

## CONCORSI ED ESAMI

**Ministero di grazia e giustizia:** Concorso a centosessanta posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del servizio sociale per minorenni . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 740

**Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:** Concorsi per esame a posti della qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari: ad un posto nella branca « coltivazioni tabacchi », a sette posti nella branca « manifatture tabacchi », a tre posti nella branca « sali e chinino » Pag. 743

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte Pag. 747

**Ministero della difesa:** Commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri . Pag. 749

**Ufficio medico provinciale di Padova:** Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova . . Pag. 749

**REGIONI**

**Regione Liguria:**

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1.
**Tassa sulle concessioni regionali** . . Pag. 750

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 2.
**Tassa regionale di circolazione** . Pag. 750

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 3.
**Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Liguria** . . Pag. 751

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 24 DEL 27 GENNAIO 1972:

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1972.
**Regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.**

**(1329)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

*Decreto presidenziale 29 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1971 registro n. 47 Difesa, foglio n. 389*

Sono concesse le seguenti ricompese al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

### MEDAGLIE D'ARGENTO

FIORENTINI Claudio, nato il 28 aprile 1926 a Roma. — Appena diciottenne, dopo un'intensa attività partigiana di nove mesi, si offriva — a liberazione di Roma avvenuta e malgrado i gravi rischi derivantigli dalla condizione di perseguitato razziale — per missioni aviolanciate oltre le linee, con mirabile sprezzo del pericolo, ed immolava tra le fiamme dell'apparecchio colpito, mentre compiva un'ardimentosa impresa di guerra, la sua giovane vita. Esempio luminoso di spirito di sacrificio e di elevato amor patrio. — Cielo dell'Italia centrale, 16 agosto 1944.

PRONI Giorgio, nato il 10 novembre 1923 a Bologna. — Giovane patriota dotato di nobili sentimenti, partecipava fra i primi alla lotta partigiana, contribuendo validamente alla formazione dei primi reparti e partecipando valorosamente ad ardite azioni, meritandosi la nomina a vice comandante di compagnia partigiana. Durante un duro combattimento contro munitissima posizione avversaria, mentre con un gruppo di ardimentosi si batteva eroicamente su una posizione-chiave, veniva colpito a morte immolando la vita per la libertà della Patria. — Cà Malanca (Brisighella - Ravenna), 12 ottobre 1944.

### MEDAGLIE DI BRONZO

CESERI Mario, nato il 10 gennaio 1921 a Firenze. — Allievo ufficiale dell'Esercito, partecipava all'armistizio ai combattimenti di Porta S. Paolo per la difesa di Roma, portandosi successivamente nelle formazioni partigiane piemontesi. Per oltre trenta mesi di aspra lotta contribuì con la sua intelligente, ardita aggressività e capacità ad infliggere al nemico rilevanti perdite in uomini e materiali. Al termine di una vittoriosa azione da lui concepita e condotta che portava alla cattura di otto comandanti e alla distruzione di 38 gregari avversari, colpito a morte, immolava eroicamente la sua vita per la libertà della Patria. — Quarto d'Asti (Asti), 7 aprile 1945.

DELLA LONGA Valter, nato il 25 giugno 1923 a Udine. — Già allievo ufficiale della Marina militare, catturato dopo lo armistizio dal nemico, riusciva per due volte a fuggire, prendendo parte con entusiasmo alla guerra di liberazione in territorio occupato nelle file partigiane e sostenendo numerosi scontri con determinato coraggio. Cadeva in combattimento contro il nemico facendo olocausto della sua giovane vita per la libertà della Patria. — Zona di Moimacco (Udine), 5 settembre 1944.

FOLEGNANI Alduino, nato il 1° ottobre 1914 a Fivizzano (Massa Carrara). — Coraggioso patriota e capace organizzatore, attaccato di sopresa nel proprio distaccamento partigiano da preponderanti forze nemiche, vista la impossibilità di una resistenza in posto, ordinava ai propri uomini di ripiegare, sostenendo da solo con cosciente e generoso spirito di sacrificio lo irrompente attacco avversario per dar tempo ai suoi di procedere allo sganciamento. Esaurite le munizioni e accerchiato dal nemico, anzichè arrendersi, si slanciava arditamente contro l'avversario trovando gloriosa morte sul campo. — Alpe di San Giorgio - Fivizzano (Massa Carrara), 27 febbraio 1945.

GOVERNATO Vincenzo Antonio, nato il 4 aprile 1924 a Volvera (Torino). — Convinto assertore degli ideali di Patria e di libertà si arruolava nelle file partigiane dimostrandosi sempre pronto in ogni rischiosa azione, scrupoloso nell'adempimento del proprio dovere e sprezzante di ogni pericolo. Durante una rischiosa azione di pattuglia in territorio occupato dal nemico, veniva catturato. Nonostante lusinghe e minacce, rifiutava alteramente di fornire notizie sulle posizioni presidiate dalla sua formazione. Condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Vallone del Gravio (San Giorio di Susa - Torino), 10 maggio 1944.

PUGNO Alberto, nato il 7 luglio 1923 a Serravalle Scrivia (Alessandria). — Generoso e ardito patriota si distingueva in numerose azioni partigiane per capacità e sprezzo del pericolo. Durante un violento attacco di soverchianti forze avversarie non esitava ad affrontare da solo con il suo mitragliatore, il nemico per dar modo al suo reparto di mettere in salvo prezioso materiale aviolanciato. Esaurite le munizioni e catturato, veniva sottoposto a sevizie e percosse senza nulla rivelare che potesse nuocere ai partigiani. Condannato a morte, cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — Roccaforte, 6 novembre 1944 - Casella Scrivia, 21 dicembre 1944.

### CROCI

COPPONI Teodoro, nato il 7 marzo 1926 a Gavardo (Brescia). — Rimasto accerchiato con il proprio reparto nel corso di un duro rastrellamento avversario, si batteva eroicamente — anzichè tentare la fuga — fino all'esaurimento delle munizioni. Catturato, torturato e condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Cesane (Provaglio Val Sabbia - Brescia), 4 marzo 1945.

DAL FORNO Giuseppe, nato il 10 novembre 1924 a Tregnago (Verona). — Valoroso patriota, rimasto accerchiato nel corso di un'azione di sopresa avversaria, si batteva eroicamente anzichè tentare la fuga finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Castello di Annone (Asti), 17 marzo 1945.

MAINARDI Antonio, nato il 7 novembre 1924 ad Argenta (Ferrara). — Giovane, ardito patriota, già distintosi in numerose azioni. Nel corso di un duro rastrellamento nemico, riceveva l'ordine di portarsi con la sua arma automatica in posizione avanzata per appoggiare lo sganciamento del suo reparto. Noncurante del nutrito fuoco avversario, si portava audacemente nella nuova posizione dove, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Voiscka (Vecchia Zona - Gorizia), 17 marzo 1945.

**(12189)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. **1257.**

**Regolamento per l'attribuzione dell'indennità di lingue al personale dell'Amministrazione degli affari esteri.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 135, 138, 145 e 263 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

(*Definizione di lingua estera*)

Ai fini dell'applicazione degli articoli 135, 138 e 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per lingua estera si intende una lingua considerata ufficiale in uno o più Stati esteri.

Sono considerate come una sola lingua quelle che non presentino caratteri di differenziazione sufficientemente rilevanti. All'occorrenza il Ministro per gli affari esteri decide in proposito con sua determinazione.

Art. 2.

(*Accertamento del grado di conoscenza di lingue estere di difficile apprendimento da parte del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva*).

L'accertamento di cui all'art. 145, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dell'ottima o buona conoscenza di lingue di difficile apprendimento da parte del personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, avviene mediante una prova scritta ed una prova orale. In particolare:

*a*) per i candidati appartenenti al personale direttivo, la prova scritta consiste in un componimento o una sintesi, nella lingua estera, con l'uso del dizionario-lessico, da svolgere in quattro ore; la prova orale consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera;

*b*) per i candidati appartenenti al personale di concetto, la prova scritta consiste nella traduzione, con uso del dizionario-lessico, dall'italiano nella lingua estera, da svolgere in quattro ore; la prova orale consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera;

*c*) per i candidati appartenenti al personale esecutivo, la prova scritta consiste in una breve traduzione da svolgere in quattro ore, con l'uso del dizionario-lessico, dall'italiano nella lingua estera; la prova orale consiste in una conversazione nella lingua estera.

Il grado di difficoltà delle prove deve essere commisurato alle carriere o ruoli di appartenenza.

Art. 3.

(*Accertamento dell'ottima conoscenza di altre lingue estere da parte del personale delle carriere di concetto ed esecutiva*).

L'accertamento di cui all'art. 145, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dell'ottima conoscenza di lingue estere non comprese nell'elenco di quelle di difficile apprendimento da parte del personale delle carriere di concetto ed esecutiva, avviene per mezzo delle prove previste rispettivamente alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

(*Accertamento di conoscenza di lingue estere da parte di appartenenti al ruolo degli esperti in lingue estere*)

L'accertamento, di cui all'art. 135, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dell'ottima conoscenza di lingue estere da parte di appartenenti al ruolo degli esperti in lingue estere, avviene mediante due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono le seguenti:

1) componimento o sintesi nella lingua estera con uso del dizionario-lessico, da svolgere in otto ore;

2) traduzione senza l'uso del vocabolario dall'italiano nella lingua per cui si concorre, da svolgere in quattro ore.

La prova orale consiste in una conversazione e nell'interpretazione consecutiva di un brano dall'italiano nella lingua estera e di un altro brano dalla lingua estera in italiano.

Art. 5.

(*Accertamento di conoscenza di lingue estere da parte di appartenenti al ruolo degli interpreti per le lingue estere*).

L'accertamento, di cui all'art. 138, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dell'ottima conoscenza di lingue estere da parte di appartenenti al ruolo degli interpreti, avviene mediante una prova scritta ed una orale.

La prova scritta consiste in una traduzione, senza l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua estera, da svolgere in quattro ore.

La prova orale consiste in una conversazione e nella interpretazione consecutiva di un brano dall'italiano nella lingua estera e di altro brano dalla lingua estera in italiano.

Art. 6.

(*Ammissione alle prove orali di lingue di difficile apprendimento dei candidati appartenenti alle carriere direttive, di concetto ed esecutiva*).

Per le lingue di difficile apprendimento, di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato il giudizio di « ottimo » o di « buono » nelle prove scritte di cui al precedente art. 2.

Per superare la prova orale i candidati devono riportare il giudizio di « ottimo » o di « buono ».

La valutazione complessiva per i candidati che abbiano superato entrambe le prove è di « ottima conoscenza » della lingua estera per coloro che abbiano riportato il giudizio di ottimo nelle prove scritte ed in quella orale; essa è di « buona conoscenza » della lingua estera negli altri casi.

Art. 7.

(*Ammissione alle prove orali dei candidati appartenenti ai ruoli degli esperti in lingue estere e degli interpreti, nonchè dei candidati delle carriere di concetto ed esecutiva che abbiano ottima conoscenza di lingue estere*).

Per le lingue di cui agli articoli 135, 138 e 145, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato il giudizio di « ottimo » nelle prove scritte indicate, rispettivamente, nel precedente art. 4 per gli esperti in lingue estere, nell'art. 5 per gli interpreti di lingue estere e nell'art. 3 per il personale delle carriere di concetto ed esecutiva.

Ai candidati che superano anche la prova orale con la valutazione di « ottimo » è attribuita la valutazione complessiva di « ottima conoscenza » della lingua estera.

Art. 8.

(*Sede delle prove di esame*)

Le prove scritte potranno aver luogo sia a Roma sia all'estero, in sedi che verranno stabilite di volta in volta; per queste ultime, con provvedimento del capo missione, verrà nominata un'apposita commissione di vigilanza, composta di almeno due funzionari direttivi di grado superiore a quello dei concorrenti e di un segretario appartenente ad una delle carriere di concetto.

I titoli dei temi ed i testi delle traduzioni, stabiliti dalle commissioni di cui all'art. 9, verranno trasmessi in plico sigillato alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici presso i quali avranno luogo le prove. Gli elaborati dovranno essere restituiti al Ministero, in plico sigillato, con il primo corriere utile.

I viaggi per sostenere le prove sono considerati di servizio.

Art. 9.

(*Composizione delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue estere*)

Per la valutazione delle prove scritte svolte sia a Roma sia all'estero e per le prove orali, con decreto del Ministro per gli affari esteri, sono nominate commissioni così composte:

1) per gli accertamenti di cui all'art. 2 sub *a*) ed all'art. 4 del presente decreto:

di un ministro plenipotenziario, presidente;

di un funzionario dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata;

di un membro particolarmente esperto nella lingua estera, che integra di volta in volta la commissione per l'esame delle prove nella lingua in cui è esperto;

2) per gli accertamenti di cui all'art. 2 sub *b*) e *c*), all'art. 3 ed all'art. 5 del presente decreto:

di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, presidente;

di un funzionario dell'Amministrazione degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione;

di un membro particolarmente esperto nella lingua estera, che integra di volta in volta la commissione per l'esame delle prove nella lingua in cui è esperto.

Presso le commissioni suddette le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero degli affari esteri.

Art. 10.

(*Domanda per sostenere o rinnovare le prove di accertamento della conoscenza di lingue estere. Epoca di effettuazione delle prove*).

Le domande per sostenere le prove, disciplinate dal presente regolamento, devono essere presentate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione, entro il 31 dicembre.

Le prove si svolgono di regola nel corso dell'anno seguente.

Coloro che le superano acquisiscono il diritto alla relativa indennità con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda.

Il personale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva, che ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, goda di indennità per conoscenza di lingue estere, per continuare a fruirne deve, entro il 31 dicembre dell'anno anteriore al compimento di un quinquennio dal precedente accertamento, presentare domanda per sottoporsi nuovamente alle prove di cui all'art. 2 del presente decreto.

Per coloro che superino le prove, l'indennità è ripristinata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, anche nel caso che le prove non abbiano potuto aver luogo nell'anno stesso.

Art. 11.

(*Disposizione transitoria*)

Limitatamente alla lingua somala e sino a quando essa non abbia una scrittura ufficiale, le composizioni e le traduzioni in detta lingua saranno svolte dai candidati mediante incisione su nastro magnetico. Il testo della traduzione dal somalo in italiano verrà loro fornito pure su nastro magnetico.

Le prove di cui al comma precedente potranno anche essere effettuate secondo le diverse modalità che, all'occorrenza, saranno stabilite con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 28.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1971, n. 1258.

**Regolamento per il concorso di ammissione alla carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

(*Requisiti per l'ammissione al concorso*)

Per l'ammissione al concorso per titoli ed esami alla carriera ausiliaria dell'Amministrazione degli affari esteri è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;
3) titolo di studio attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;
4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
5) costituzione fisica prestante e che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio allo esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Si applicano le disposizioni del quinto e settimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

(*Domanda di ammissione al concorso*)

Per la presentazione delle domande di ammissione al concorso deve essere assegnato nel bando un termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso.

Nella domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare:

*a*) la data ed il luogo di nascita;
*b*) il possesso della cittadinanza italiana;
*c*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
*d*) le eventuali condanne penali riportate comprese quelle inflitte all'estero, nonchè i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
*e*) il titolo di studio;
*f*) il possesso di titoli di cui al successivo art. 4 e l'eventuale conoscenza di lingue estere da accertarsi nel modo prescritto dal successivo art. 5;
*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
*i*) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e di essere pronti a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione li destini a prestare servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio allo esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Art. 3.

(*Commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di legazione, che la presiede, e di due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a cancelliere principale o equiparata.

Art. 4.

(*Titoli*)

I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

*a*) precedente lodevole servizio che abbia comportato mansioni analoghe a quelle proprie della carriera ausiliaria da documentare con dichiarazioni o attestati di enti pubblici o di privati;
*b*) titoli di studio, oltre quello richiesto per l'ammissione al concorso;
*c*) ogni altro titolo considerato utile per la carriera.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione di ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) e di quattro punti per la valutazione dei titoli di cui alla lettera *c*).

Art. 5.

(*Prove di esame e punteggio*)

Gli esami consistono in:

*a*) un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del candidato;
per la prova in questione la commissione dispone di quindici punti;

*b*) una prova tecnico-attitudinale che permetta di valutare la capacità e la prontezza del candidato a svolgere le mansioni di cui all'art. 189 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

per tale prova la commissione dispone di quindici punti;

*c*) una conversazione tendente ad accertare la conoscenza di lingue estere nel caso in cui il candidato abbia chiesto di sostenere tale prova;

per tale prova la commissione dispone di dieci punti.

La votazione complessiva è data dalla somma dei punteggi ottenuti per i titoli e per le prove di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, cui si aggiunge, eventualmente, il punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera *c*).

Per ottenere l'idoneità il concorrente deve riportare un punteggio complessivo non inferiore a trentadue punti, con un minimo di nove nel colloquio e di nove nella prova tecnico-attitudinale.

Art. 6.

(*Modalità e calendario delle prove*)

Il programma di esame è stabilito nel decreto che indice il concorso.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e la data di inizio delle prove.

Art. 7.

(*Graduatoria*)

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 8.

(*Norme da applicare*)

Ad integrazione della specifica disciplina dettata dagli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 27.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1971, n. **1259.**

**Modificazioni allo statuto della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.**

N. 1259. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commerico e l'artigianato, dopo l'articolo 17 è con il conseguente spostamento della successiva numerazione, viene aggiunto l'art. 18 allo statuto della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 17.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1260.**

**Donazione di un immobile disposta a favore dello Stato dal comune di Sgonico.**

N. 1260. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzatà l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Sgonico con atto 25 febbraio 1969, n. 21473 di rep., per notar Arturo Gargano di Trieste, dell'appezzamento di terreno di mq. 1000, su porzione del quale risulta da tempo costruito un manufatto ad opera del Centro addestramento maestranze di Trieste, con fondi a totale carico dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 10.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1261.**

**Estinzione della « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino ».**

N. 1261. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione tenente generale Francesco Vicino Pallavicino » viene dichiarata estinta. I beni che residueranno dopo la sua liquidazione vengono devoluti a favore della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate », autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 8.* — VALENTINI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. **1262.**

**Estinzione delle fondazioni « Premio Monfalcone » e « Vizzardelli ».**

N. 1262. Decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni « Premio Monfalcone » e « Vizzardelli » vengono dichiarate estinte. I beni che residueranno dopo la loro liquidazione vengono devoluti a favore della fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni », autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 9.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 7.

**Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di fiere e mercati.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

*a*) le fiere: locali, provinciali, interprovinciali, nazionali nonchè quelle internazionali che non sono organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

*b*) le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali con esclusione di quelle internazionali e universali;

*c*) le esposizioni e mostre d'arte organizzate allo scopo della vendita e dell'acquisto delle opere esposte;

*d*) i mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli; delle carni e dei prodotti ittici.

Art. 2.

Rimangono ferme le disposizioni del primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito, senza modificazioni, nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, per quanto riguarda il riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale.

Restano, altresì, ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine all'ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato in Firenze ».

Il riconoscimento di nuovi enti fieristici organizzatori di fiere internazionali potrà essere promosso anche dalle regioni nel cui territorio si effettua la fiera.

Per le fiere nazionali, il decreto di cui al primo comma sarà emanato per iniziativa della Regione a statuto ordinario nel cui territorio si effettua la fiera.

Art. 3.

Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere internazionali saranno inclusi due componenti designati dal Consiglio regionale della regione nel cui territorio si effettua la fiera. Uno dei rappresentanti regionali fa parte della giunta esecutiva dell'ente.

Dei collegi dei revisori dei conti fa parte un revisore designato dalla giunta regionale.

Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali saranno inclusi tre componenti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali viene scelto il presidente dell'ente da nominare dal competente organo regionale.

Nei collegi dei revisori dei conti degli enti medesimi sarà incluso un componente designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art. 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato.

Art. 5.

Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale esercitate nella materia di cui al precedente art. 1.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente primo comma, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

Art. 6.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine alle relazioni internazionali nella materia di cui al presente decreto.

Art. 7.

Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza sia degli impianti e sia delle condizioni di lavoro, nonchè quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al precedente art. 1, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.

Art. 8.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi inter-

nazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

I programmi delle attività fieristiche di iniziativa regionale nonchè le successive modificazioni ed integrazioni dei programmi stessi sono comunicati dalle regioni al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività fra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a emanare il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni, nazionali ed internazionali.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

Tra l'altro, le regioni comunicano periodiche notizie sulle fiere, mostre ed esposizioni e sui mercati all'ingrosso e dati relativi alla loro attività.

Art. 9.

Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dallo esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per le regioni.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la amministrazione regionale interessata.

Art. 10.

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni amministrative e ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 11.

Art. 11.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui allo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art. 12.

Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conseguenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto restano determinate come segue:

| CAPITOLI DA RIDURRE | Ammontare delle riduzioni (in milioni di lire) |
|---|---|
| *Spese di natura operativa correnti:* | — |
| 1632 - Contributi a favore di manifestazioni fieristiche (art. 1 della legge 18 marzo 1959, n. 133) . . . . . . . . . . | 20.— |

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fissa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la riduzione di stanziamento indicata nel medesimo primo comma sarà effettuata nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare della riduzione stessa.

Art. 13.

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando all'ammontare della riduzione di stanziamento risultante nel primo comma del precedente articolo la percentuale del venti per cento.

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando la sopra indicata misura percentuale all'importo della riduzione di stanziamento, resta determinato in milioni 3 in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1972

LEONE

COLOMBO — GAVA — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI — PRETI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *gennaio* 1972
*Atti del Governo, registro n.* 246, *foglio n.* 31. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971.

**Riammissione in ruolo di un agente di cambio della borsa valori di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 298, con il quale il rag. Paolo Sommariva venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1971, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 29, con il quale fu dichiarata la cessazione di appartenenza al ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano del rag. Paolo Sommariva con effetto dal 17 febbraio 1971, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 maggio 1956, n. 515, che dispone la cessazione di appartenenza nel ruolo di una borsa valori al compimento del 70° anno di età degli agenti di cambio immessi nel ruolo stesso dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 515;

Vista la legge 14 luglio 1971, n. 579, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1971, n. 203, la quale, a parziale modifica ed integrazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1778, dispone che « sono parimenti collocati fuori ruolo al compimento del 70° anno di età gli agenti di cambio che alla data del 1° gennaio 1971 abbiano compiuto il 60° anno di età »;

Ritenuto che il rag. Paolo Sommariva, nato il 17 febbraio 1901, alla data del 1° gennaio 1971 aveva compiuto il 60° anno di età e non superato il 70° anno;

Vista l'istanza del rag. Paolo Sommariva in data 23 agosto 1971, pervenuta al Ministero del tesoro il 24 agosto 1971, con la quale il predetto chiede la riammissione nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano nella posizione di « fuori ruolo » in applicazione della legge 14 luglio 1971, n. 579;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

E' annullato il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1971, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 29, ed in conseguenza il rag. Paolo Sommariva è riammesso nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano.

Con effetto dal 17 febbraio 1971 il rag. Paolo Sommariva è collocato nella posizione di fuori ruolo, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica, ai sensi della legge 14 luglio 1971, n. 579.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

FERRARI-AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *dicembre* 1971
*Registro n.* 41 *Tesoro, foglio n.* 65

(777)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1971.

**Nomina del presidente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato istituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di casse di risparmio, casse rurali ed altri enti indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto medesimo;

Visto l'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, con il quale l'istituto in parola assume la denominazione di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 12 del vigente statuto dell'istituto relativo, tra l'altro, alle modalità di nomina del presidente del predetto istituto;

Considerato che è scaduto dalla carica il presidente dell'istituto nominato con precedente decreto in data 23 dicembre 1967;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente, per il prossimo triennio;

D'intesa con il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Tonutti è nominato presidente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, ente di diritto pubblico con sede in Udine.

Il predetto durerà in carica tre anni e, secondo le norme statutarie, continuerà a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1971

*Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

**(1242)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

**Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto;

Vista la nota n. 157062 del 18 ottobre 1971 con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Vittorio Cecconi quale proprio rappresentante nel comitato predetto in sostituzione del dott. Paolo Diana, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del comitato medesimo;

Decreta:

Il dott. Vittorio Cecconi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1971

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI-AGGRADI

**(1204)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

**Conferma alla società per azioni « Sosimage » dell'autorizzazione concessa alla S.p.a. dei silos e magazzini generali di La Spezia per l'esercizio di un magazzino generale.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1969 con il quale la S.p.a. dei silos e magazzini generali di La Spezia è stata autorizzata ad istituire ed esercitare sul molo Garibaldi del porto di La Spezia un magazzino generale per il deposito di cereali nazionali, nazionalizzati ed esteri;

Vista l'istanza in data 2 aprile 1971 con la quale la « Sosimage S.p.a. », con sede in La Spezia, chiede che le sia confermata la suddetta autorizzazione, a seguito della variazione della denominazione sociale della S.p.a. dei silos e magazzini generali di La Spezia, deliberata dalla assemblea straordinaria degli azionisti nella seduta del 19 luglio 1970;

Decreta:

*Articolo unico*

L'autorizzazione per l'esercizio di un magazzino generale in La Spezia, molo Garibaldi, concessa alla S.p.a. dei silos e magazzini generali di La Spezia, con il decreto ministeriale 16 dicembre 1969, è confermata, a seguito della variazione della denominazione sociale, alla S.p.a. Sosimage, con sede in La Spezia.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

p. *Il Ministro*
*per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

**(782)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

**Revoca del decreto ministeriale 18 maggio 1935 di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1935, con il quale venne inibito al sig. Peri Josè Carmelo Ernesto, nato a Genova il 30 gennaio 1891 da Enrico e da Teresa Caorsi, residente in Genova, il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 7 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Sentito il parere del Consiglio di Stato (sezione prima) in data 29 ottobre 1971, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Considerato che sussistono validi motivi per far luogo alla revoca del sopra menzionato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato il decreto ministeriale del 18 maggio 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1971

*Il Ministro*: RESTIVO

(781)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1972.

**Designazione di un membro supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia Romagna.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia Romagna con esclusione del rappresentante supplente del consiglio regionale perchè non designato;

Vista la nota n. 136.1 del 29 novembre 1971 con cui il consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha designato il sig. Giorgi Giorgio rappresentante supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola;

Decreta:

Il sig. Giorgi Giorgio è nominato rappresentante supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(754)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Salerno.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 408 del 31 luglio 1967, con il quale la amministrazione provinciale di Salerno ha chiesto, tra l'altro, la classificazione a provinciale della strada di bonifica « Scigliati-innesto strada statale n. 166 », della estesa di km. 3+456;

Visto il voto n. 1892 del 10 novembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto che trattandosi di strada di bonifica è necessario che ne sia avvenuto il collaudo;

Visti gli atti di collaudo;

Vista la nota n. 24267/1852 del 20 ottobre 1971 della amministrazione provinciale di Salerno;

Ritenuto, pertanto, che detta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada: « Scigliati-innesto strada statale n. 166 », dell'estesa di km. 3+456 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

*Il Ministro*: LAURICELLA

(749)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1972.

**Aumento dei capitali massimi che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, possono assicurare con contratti ordinari, stipulati senza visita medica, nelle forme temporanee per il caso di morte.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1967, con il quale sono state fissate, per le assicurazioni ordinarie senza visita medica, le misure del capitale massimo assicurabile;

Considerata l'opportunità di elevare le misure del capitale assicurato in forma temporanea per il caso di morte;

Decreta:

Il capitale massimo che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni sulla vita, possono assicurare con contratti ordinari, stipulati senza visita medica, nelle forme temporanee per il caso di morte, può essere elevato:

per le forme a premio annuo, a cinque milioni di lire;

per le forme a premio unico, ad un importo tale che il capitale sotto rischio non sia maggiore di cinque milioni di lire.

Di conseguenza, i tassi di premio attualmente in vigore, relativi alle tariffe temporanee per il caso di morte, calcolate su basi tecnico-finanziarie SIM 1931 - 4 %, limitatamente alle durate inferiori ad anni 15, sono da considerarsi non più applicabili.

Restano ferme le prestazioni previste durante il periodo di carenza, già fissato in dodici mesi, e le relative condizioni di polizza.

Roma, addì 8 gennaio 1972

*Il Ministro*: GAVA

(1273)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.
**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Enna.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Visto l'atto n. 84 in data 20 aprile 1970, con il quale la provincia di Enna ha deliberato di esprimere parere favorevole perchè il tronco di strada « scalo ferroviario Catenanuova-innesto strada statale n. 192 » venga classificato provinciale;
Visto il voto n. 982 del 22 giugno 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui allo art. 4, lettera *b*) e 4, lettera *d*) della legge n. 126;
Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km. 0+700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), in provincia di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

*Il Ministro*: LAURICELLA

(750)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.
**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « III Mostra del regalonovità », nella « III Rassegna dei viaggi e delle vacanze » e nel « XII Salone internazionale rimorchio e campeggio », in Genova.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «III Mostra del regalonovità », nella « III Rassegna dei viaggi e delle vacanze » e nel « XII Salone internazionale rimorchio e campeggio », che avranno luogo a Genova dal 25 marzo al 3 aprile 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni modelli e marchi.

Roma, addì 12 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(913)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.
**Riunificazione degli uffici del registro di Ancona.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;
Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei tre uffici del registro « Atti civili », « Successioni, ige e radio » e « Atti giudiziari, bollo e demanio » della sede di Ancona;
Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;
Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili », « Successioni, ige e radio » e « Atti giudiziari, bollo e demanio » di Ancona vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Ancona.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Ancona è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° febbraio 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1972

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *gennaio* 1972
*Registro n.* 3 *Finanze, foglio n.* 125

(1413)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 25 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1971, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto da Testaquadra Vittorio, vice cancelliere in servizio presso il tribunale di Busto Arsizio, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia - ufficio 2°, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, in data 20 aprile 1969, comunicatogli il 2 maggio 1969 con nota n. 306/S del 28 aprile 1969 della corte di appello di Milano, con cui veniva escluso dalla partecipazione allo scrutinio per il conferimento della promozione alla qualifica di cancelliere di seconda classe.

**(931)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

### Modificazione del regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che, di concerto con il Ministero del tesoro, ha provveduto, con decreto 18 dicembre 1971, a modificare il regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero - I.C.E., disponendo la ristrutturazione dei ruoli organici del personale di detto istituto.

**(1219)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1971, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 365, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Cellupica Vincenzo avverso la decisione di rigetto, adottata l'11 maggio 1964 dal provveditore agli studi di Frosinone, del ricorso gerarchico, dallo stesso avanzato in materia di assunzione di bidelli presso l'istituto tecnico industriale di Isola del Liri.

**(761)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Grotte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1083)**

### Autorizzazione al comune di Guilmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Guilmi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.442.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1084)**

### Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.448.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1085)**

### Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Gerocarne (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.856.474, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1086)**

### Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Ionadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.614.681, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1087)**

### Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.037.292, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1088)**

### Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Latronico (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.139.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1089)**

### Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.381.779, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1090)**

### Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1091)**

**Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.276.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1092)

**Autorizzazione al comune di Murlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Murlo (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.097.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1093)

**Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.444.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1094)

**Autorizzazione al comune di Montecosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Montecosaro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.124.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1095)

**Autorizzazione al comune di Montelupone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Montelupone (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.326.389, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1096)

**Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.933.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1097)

**Autorizzazione al comune di Mesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Mesola (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.314.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1098)

**Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.858.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1099)

**Autorizzazione al comune di Missanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Missanello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.063.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1100)

**Autorizzazione al comune di Maratea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Maratea (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.770.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1101)

**Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Maierato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.961.508, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1102)

**Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.360.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1103)

**Autorizzazione al comune di Monterosso Almo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Monterosso Almo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1104)

**Autorizzazione al comune di Monte Cerignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Monte Cerignone (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.256.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1105)

**Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Nazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.549.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1106)

**Autorizzazione al comune di Pollena Trocchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Pollena Trocchia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.281.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1107)

**Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.415.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1108)

**Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.744.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1109)

**Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Piegaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.639.351, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1110)

**Autorizzazione al comune di San Quirico d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di San Quirico d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.724.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1117)

**Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.433.338, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1118)

**Autorizzazione al comune di San Paolo Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di San Paolo Belsito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.028.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1119)

**Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.529.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1120)

**Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Pietrasanta (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 432.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1111)

**Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Rocca di Cave (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.360.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1112)

**Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Rivello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.068.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1113)

**Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.406.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1121)

**Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.489.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1122)

**Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.888.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1114)**

**Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.121.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1115)**

**Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Scisciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.488.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1116)**

**Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.112.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1125)**

**Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1972, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.058.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1126)**

**Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1972, il comune di Trivigno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.728.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1127)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1971 al 31 ottobre 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1895/71 e n. 2103/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento comunitario n. 136/66 (olio di oliva), esportati verso i Paesi terzi e la Grecia.**

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|
| 15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati: | |
| A | olio d'oliva: | |
| I | che ha subìto un processo di raffinazione (*a*): | |
| a) | ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine anche mescolato con olio d'oliva vergine: | |
| | (1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno: | |
| | per le esportazioni verso i paesi terzi europei all'esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo | 3,000 |
| | per le esportazioni verso gli altri paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo | 9,000 |
| II | altro: | |
| a) | olio d'oliva vergine: | |
| | (1) in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno: | |
| | per le esportazioni verso i paesi terzi all'esclusione della Grecia, dei paesi terzi europei e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo | 9,000 |

(*a*) Sono considerati come aventi subìto un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5 % come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica *K* 268 (densità ottica della soluzione nell'isoottano [2,2,4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula: $K' 268 = K 268 - (0,023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita: $\Delta K = K 268 - 0,5 (K 262 + K 274)$.

**(10751)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° agosto 1971 al 31 ottobre 1971 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova).**

| Numero della tariffa | Numero della Statistica | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione: Prelievo | Supplemento prelievo: dal 1°-8-1971 al 27-8-1971 | Supplemento prelievo: dal 28-8-1971 al 25-9-1971 | Supplemento prelievo: dal 26-9-1971 al 16-10-1971 | Supplemento prelievo: dal 17-10-1971 al 31-10-1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05 | | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: | | | | | |
| | | A. uova in guscio, fresche o conservate: | | | | | |
| | | I. uova di volatili da cortile: | | | | | |
| | 01 | a. uova da cova (a) . . . . . . . . . | 7,20 (per pezzo) | zero | zero | zero | zero |
| | | b. altre: | | | | | |
| | 02-03 -05 | 1. di galline . . . . . . . . . . . | 77,55 | 59,70 (b) (c) | 59,70 (b) | 34,40 (b) (i) | zero (l) |
| | 07 | 2. di anatre, oche, tacchine e faraone | 77,55 | 59,70 (b) (c) | 59,70 (b) | 34,40 (b) (i) | zero (l) |
| | | B. uova sgusciate e giallo d'uova: | | | | | |
| | | I. atti ad usi alimentari: | | | | | |
| | | a. uova sgusciate: | | | | | |
| | 15 | 1. essiccate . . . . . . . . . . . . | 328,85 | 343,75 (d) (e) | 343,75 (d) (e) | 343,75 (d) (e) | 343,75 (d) (e) |
| | 18 | 2. altre . . . . . . . . . . . . . | 90,00 | 140,60 (d) (f) | 140,60 (d) (f) | 140,60 (d) (f) | 140,60 (d) (f) |
| | | b. giallo d'uova: | | | | | |
| | 22 | 1. liquido . . . . . . . . . . . . . | 158,25 | 156,25 (d) (g) | 156,25 (d) (g) | 156,25 (d) (g) | 156,25 (d) (g) |
| | 25 | 2. congelato . . . . . . . . . . . | 169,05 | 78,10 (d) (h) | 78,10 (d) (h) | 78,10 (d) (h) | 78,10 (d) (h) |
| | 28 | 3. essiccato . . . . . . . . . . . | 333,50 | 512,50 (d) | 512,50 (d) | 512,50 (d) | 512,50 (d) |

(a) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(b) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Repubblica del Sud Africa, dall'Australia e dalla Romania.

(c) Ai prodotti originari da Israele o dalla Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 118,75.

(d) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.

(e) Ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese o dalla Cecoslovacchia si applica un supplemento di prelievo di lire 601,55.

(f) Ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90.

(g) Ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, dalla Gran Bretagna, dalla Jugoslavia, dall'Etiopia, dalla Romania o dalla Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25.

(h) Ai prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, dalla Gran Bretagna, dalla Romania, dalla Jugoslavia, dalla Cecoslovacchia o dalla Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25.

(i) Ai prodotti originari dalla Cecoslovacchia si applica un supplemento di prelievo di lire 59,70.

(l) Ai prodotti originari dalla Cecoslovacchia, dalla Spagna, da Israele, dalla Gran Bretagna o dalla Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 102,50.

**(10628)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

**Corso dei cambi del 25 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 588,25 | 588,25 | 588,27 | 588,25 | 588,50 | 589,88 | 588,50 | 588,25 | 588,25 | 588,20 |
| Dollaro canadese | 585,30 | 585,30 | 585,50 | 585,30 | 585,80 | 586,30 | 585,60 | 585,30 | 585,30 | 585,25 |
| Franco svizzero | 152,165 | 152,165 | 152,30 | 152,165 | 152 — | 152,25 | 152,24 | 152,165 | 152,10 | 152,10 |
| Corona danese | 84,11 | 84,11 | 84,20 | 84,11 | 84,10 | 84,30 | 84,11 | 84,11 | 84,11 | 84,10 |
| Corona norvegese | 87,97 | 87,97 | 88,12 | 87,97 | 88 — | 88,25 | 87,96 | 87,97 | 87,97 | 87,95 |
| Corona svedese | 122,39 | 122,39 | 122,30 | 122,39 | 122,40 | 122,75 | 122,44 | 122,39 | 122,39 | 122,40 |
| Fiorino olandese | 184,11 | 184,11 | 184,15 | 184,11 | 184,10 | 184,48 | 184,115 | 184,11 | 184,11 | 184,10 |
| Franco belga | 13,3685 | 13,3685 | 13,35 | 13,3685 | 13,32 | 13,35 | 13,3650 | 13,3685 | 13,36 | 13,35 |
| Franco francese | 114,35 | 114,35 | 114,44 | 114,35 | 114,20 | 114,42 | 114,37 | 114,35 | 114,35 | 114,35 |
| Lira sterlina | 1523,40 | 1523,40 | 1524,25 | 1523,40 | 1526,50 | 1528,10 | 1523,65 | 1523,40 | 1523,40 | 1523,40 |
| Marco germanico | 183,32 | 183,32 | 183,40 | 183,32 | 183,40 | 183,66 | 183,3350 | 183,32 | 183,32 | 183,30 |
| Scellino austriaco | 25,255 | 25,2550 | 25,26 | 25,255 | 25,225 | 25,28 | 25,25 | 25,255 | 25,25 | 25,26 |
| Escudo portoghese | 21,63 | 21,63 | 21,65 | 21,63 | 21,90 | 21,70 | 21,60 | 21,63 | 21,63 | 21,65 |
| Peseta spagnola | 8,923 | 8,9230 | 8,93 | 8,923 | 8,90 | 8,94 | 8,9275 | 8,923 | 8,92 | 8,95 |

**Media dei titoli del 25 gennaio 1972**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 97,30 |
| Redimibile 3,50% 1934 | 99,125 |
| » 3,50% (Ricostruzione) | 86,675 |
| » 5% (Ricostruzione) | 92,10 |
| » 5% (Riforma fondiaria) | 93,925 |
| » 5% (Città di Trieste) | 93,425 |
| » 5% (Beni esteri) | 93,25 |
| » 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,225 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 90,15 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 92,70 |
| » 6% » » 1970-85 | 96,725 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 | 100,025 |
| » » » 5,50% 1976 | 99,25 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1977 | 99,725 |
| » » » 5,50% 1977 | 100,375 |
| » » » 5,50% 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50% 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973) | 99,025 |
| » 5% ( » 1° aprile 1974) | 97,90 |
| » 5% ( » 1° aprile 1975) | 95,75 |
| » 5% ( » 1°-10-1975) II emiss. | 95,55 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1977) | 95,425 |
| » 5% ( » 1° aprile 1978) | 95,45 |
| » 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) | 99,925 |
| » 5,50% ( » 1° gennaio 1980) | 99,825 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 25 gennaio 1972**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 588,375 |
| Dollaro canadese | 585,45 |
| Franco svizzero | 152,202 |
| Corona danese | 84,11 |
| Corona norvegese | 87,965 |
| Corona svedese | 122,415 |
| Fiorino olandese | 184,112 |
| Franco belga | 13,367 |
| Franco francese | 114,36 |
| Lira sterlina | 1523,525 |
| Marco germanico | 183,327 |
| Scellino austriaco | 25,252 |
| Escudo portoghese | 21,615 |
| Peseta spagnola | 8,925 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 19

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 Mod. 241 — Data: 5 marzo 1971 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brindisi — Intestazione: Marseglia Angela, nata ad Ostuni (Brindisi) il 18 ottobre 1923 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 dicembre 1971

(63)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in località Laguna di Orbetello

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1972 è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione della fauna denominata Laguna di Orbetello di ha. 700 circa nel comune di Orbetello in provincia di Grosseto, i cui confini sono così delimitati:

partendo dalla Bocca dell'Albegna, sul lato sinistro, il confine scende a sud, lungo la battigia, fino all'altezza del casale Giannella, che raggiunge, dal mare, in linea retta.

Dal casale Giannella, sempre in linea retta, esso arriva alla sponda est della laguna, in località vivaio Matteuzzi, congiungendosi con la strada del casale Patanella, fino all'incrocio della strada statale n. 1 Aurelia con la ferrovia Roma-Pisa.

Da qui il confine prosegue verso nord, fino al ponte sul fiume Albegna. Si dirige infine ad ovest, fino ad incontrare nuovamente il mare, lungo la riva sinistra del fiume, a Bocca d'Albegna.

(786)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso a centosessanta posti di assistente sociale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del servizio sociale per minorenni.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275 concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia;

Visto il testo unico delle disposizioni riguardanti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 686 contenente norme di esecuzione del precitato testo unico;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, sull'ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche;

Visti i decreti presidenziali del 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Considerata la necessità di conferire i posti recati in aumento nel ruolo degli assistenti sociali della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena mediante concorso per esame riservato a coloro che al 27 maggio 1971 svolgevano con carattere continuativo, da data non posteriore al 30 giugno 1970, compiti di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuto che il concorso di cui al comma precedente consiste in un esame colloquio sulle materie previste dall'art. 26 della legge 16 luglio 1962, n. 1085;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a centosessanta posti di assistente sociale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto del servizio sociale per minorenni, riservato a coloro che al 27 maggio 1971 svolgevano con carattere continuativo, da data non posteriore al 30 giugno 1970, compiti di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere svolto con carattere continuativo, alla data del 27 maggio 1971 e da data non posteriore al 30 giugno 1970, compiti di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena;

2) essere forniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

3) essere in possesso di un certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

4) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

5) essere di buona condotta morale e civile;

6) avere età non inferiore ad anni 21.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

I requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per mancanza di uno o più di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere trasmesse entro e non oltre trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo all'aspirante di dichiarare nella domanda:

*a*) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

*b*) il luogo e la data di nascita;

*c*) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

*d*) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, con indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e la relativa data;

*e*) di avere svolto, con carattere continuativo, alla data del 27 maggio 1971 e da data non posteriore al 30 giugno 1970 compiti di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena;

*f*) di essere di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano pregiudicare il normale svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni da esplctare;

*g*) gli eventuali carichi pendenti o i procedimenti disciplinari in corso;

*h*) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari o ad altro ente pubblico.

La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 4.

L'esame colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

3) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia;

4) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale;

5) regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 27 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

L'esame colloquio si svolgerà nella sede e nei giorni che saranno indicati con provvedimenti ministeriali, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e agli interessati entro il termine stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al concorrente che, per giustificati e comprovati motivi, non possa presentarsi a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, la commissione esaminatrice potrà rinviarlo a data successiva, comunque non posteriore alla seduta conclusiva dello esame stesso.

L'esame colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno il punteggio di sei decimi.

Art. 6.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento delle prove, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta d'identità;
2) libretto ferroviario;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;

7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza, di cui fossero eventualmente in possesso, per la formazione della graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli (art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

A tal fine:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno il prescritto titolo comprovante detta partecipazione;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, al dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, in carta da bollo, il prescritto titolo di appartenenza ad una delle categorie sopra indicate;

*c*) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i militari ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952; n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo, rilasciata dalla competente rappresentante provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce d'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale del servizio presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1538, dovranno presentare un certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione e l'indicazione del numero del proprio ruolo;

*f-bis*) i mutilati e invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro dovranno presentare il certificato di iscrizione negli elenchi dell'associazione di appartenenza, di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*g*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici o nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per causa di servizio, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani ed alle vedove di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dello art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*l*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*m*) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

*o*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*r*) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

*s*) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino in data d'inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

*t*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

*u*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare competente.

Art. 8.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza e precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati, invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove di caduti per servizio, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Le riserve sopraindicate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato l'esame-colloquio ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 9.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del provvedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a trasmettere al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'invito, i seguenti documenti, tutti in carta da bollo:

1) certificato rilasciato dalla direzione dell'istituto di prevenzione e pena presso il quale il concorrente ha prestato o presta servizio secondo lo schema allegato;

2) titolo originale di studio di cui all'art. 2, lettera *a*), ovvero il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo del diploma originale può essere prodotta copia dello stesso, debitamente autenticata, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale lo originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

4) estratto dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

5) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine, al quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

6) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e li godeva, altresì, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

7) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

8) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competente;

9) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio o invalidi civili produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

10) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

11) per i candidati di sesso maschile, uno dei seguenti documenti militari:

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), rilasciata dall'autorità competente;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti (Esercito ed Aeronautica); certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alla capitanerie di porto (Marina);

*c*) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri); ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

*d*) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

*e*) per i candidati che abbiano diritto al rinvio del servizio militare per motivi di studio copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare;

12) una dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4) (certificato di cittadinanza italiana), 5) (certificato di godimento dei diritti politici), 6) (certificato generale del casellario giudiziale), 7) (certificati dei carichi pendenti), 8) (certificato medico) e 9) (fotografia su carta da bollo) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

La legalizzazione della firma occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della

provincia di Roma o per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento della buona condotta.

L'amministrazione si riserva la facoltà d'invitare gli aspiranti a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione d'indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati assistenti sociali in prova (parametro 160) nel ruolo del personale della carriera di concetto del servizio sociale per i minorenni.

Durante il periodo di prova godranno di un assegno mensile lordo, pari a 1/12 dello stipendio annuo lordo della prima classe del parametro 160 e delle indennità e assegni mensili previsti dalle norme in vigore.

Qualora i vincitori non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono altresì tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo con il trattamento economico iniziale.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1971

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre* 1971
*Registro n.* 38, *foglio n.* 220

Schema di domanda

*Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV* - ROMA

Il sottoscritto . (1), residente (oppure domiciliato) a . . (provincia . .) in via : ., chiede di essere ammesso al concorso a centosessanta posti di assistente sociale in prova (parametro 160), nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . (provincia . .) il . . (2);

*b*) è fornito del seguente titolo di studio: conseguito presso . . nell'anno scolastico . .,

*c*) è in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla scuola di servizio sociale . di . nel mese . . 19 . ., (indicare se il corso è biennale o triennale);

*d*) è cittadino italiano;

*e*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di oppure (3);

*f*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . (4);

*g*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (5);

*h*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali; oppure (6);

*i*) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

*l*) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . . . . . . (7);

*m*) ha prestato (o presta) servizio presso . . . .(8).

Data, . . . . .

Firma (9) . . . . . . . .

(1) Le candidate che siano coniugate indichino, nell'ordine il cognome assunto per effetto del matrimonio, il nome di battesimo e il cognome di origine preceduto dalla parola « nata ».

(2) Coloro che hanno superato il 32° anno di età devono indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso, che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(4) (Soltanto per i candidati di sesso maschile) nel caso l'aspirante sia stato giudicato temporaneamente o permanentemente non idoneo al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione.

(6) Indicare l'eventuali condanne riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione, con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) (Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente).

(8) Indicare l'amministrazione, la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale ovvero il visto del capo d'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione dell'amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, e dalla qualifica rivestita dal medesimo.

Schema di attestato
(richiesto dall'art. 9 del bando di concorso).

Si attesta

che il . . . . . . . . . . nato il . . . . . . a . . . . . ., alla data del 27 maggio 1971 svolgeva presso questo istituto, con carattere continuativo dal . . . . i seguenti compiti di assistente sociale *e li svolge tuttora* . . . . . . . . . . cessati il . . . . . .

**(773)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Concorsi per esame a posti della qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservati agli assistenti universitari ordinari: ad un posto nella branca « coltivazioni tabacchi », a sette posti nella branca « manifatture tabacchi », a tre posti nella branca « sali e chinino ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Atteso che al 30 novembre 1971 erano disponibili, nella carriera del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « coltivazioni tabacchi » n. 8;
branca « manifatture tabacchi » n. 35;
branca « sali e chinino » n. 11,

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Atteso che il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nella seduta del 28 aprile 1971 ha approvato i programmi di esame per i concorsi riservati agli assistenti universitari;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

*a*) ad un posto nella branca « coltivazioni tabacchi »;
*b*) a sette posti nella branca « manifatture tabacchi »;
*c*) a due posti nella branca « sali e chinino ».

I concorsi suddetti sono riservati agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano stati nominati tali in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto alla data del 31 marzo 1972, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

3) siano assistenti ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale debbono essere forniti ai sensi del successivo art. 2, n. 1.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, debbono:

1) essere forniti del titolo di studio sottoindicato, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale:

laurea in scienze agrarie, per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o chimica, o mineraria per partecipare ai concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1;

2) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1972, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le esclusioni dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei Monopoli di Stato stessa, via della Luce, 34 *A*-bis, 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1972.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza dei termini di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;
la data ed il luogo di nascita;
il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;
il titolo di studio posseduto, precisando l'università o lo istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;
il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio in qualità di assistente universitario di ruolo nonchè la materia d'insegnamento nella quale sono assistenti;
il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;
di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nel modo previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

Per ciascun concorso, l'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere muniti della tessera ferroviaria personale o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

L'esame non si intenderà superato dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella prova anzidetta.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei nel concorso stesso.

Saranno dichiarati vincitori di ciascun concorso i primi classificati nelle rispettive graduatorie di merito in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle disposizioni in vigore.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

*a*) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

*b*) certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante che il candidato, alla data del 31 marzo 1972, aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale deve essere fornito ai sensi del precedente art. 2, numero 1);

*c*) titolo di studio prescritto dal citato art. 2, n. 1), in originale o in copia autentica;

*d*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*e*) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

### Art. 8.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui agli articoli 6 e 7, primo comma, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

### Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori di ciascun concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorsi debbono essere inoltrati al Ministro per le Finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello avviso di cui al comma precedente.

### Art. 10.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti in prova per il periodo di sei mesi, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di lire 1.602.000, relativo al parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni nonchè della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica saranno attribuiti, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

### Art. 11.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

### Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione degli esami-colloquio, che avranno luogo in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1971

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1972
*Registro n.* 1 *Monopoli, foglio n.* 238

---

*Programma dell'esame di concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico della branca «coltivazioni tabacchi», per laureati in scienze agrarie, riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.*

*Botanica*: Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica vegetale.

*Patologia vegetale*: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica - Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali. I principali parassiti animali delle piante coltivate; danni che producono e mezzi di lotta.

*Chimica agraria*: Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: Fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisicomeccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi - Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici - I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione - Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali - Assunzione ed ascesa dell'acqua - Pressione radicale - Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione della clorofilla - Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi - La respirazione ed il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate - Traslocazione dei soluti. Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali - Glucidi - Lipidi - Protidi - Cere - Steroli - Pigmenti - Alcaloidi - Terpeni e Tannini - Acidi vegetali - Enzimi - Vitamine - Fitormoni e loro azioni - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

*Agronomia*: Il Clima - Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa dalle avversità meteoriche - Il terreno agrario - Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità ed altre proprietà fisiche - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento

dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori Lavori profondi, normali e superficiali.

Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa; della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione. Tecnica - Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazioni - Moltiplicazione agamica delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazione - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico - Costruzioni rurali: materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

*Meccanica agraria*: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

*Economia agraria ed estimo*: I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria ed i tipi di Impresa - I rapporti tra Impresa, manodopera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte - Tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

*Istituzioni di diritto privato*: Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

*Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.*

Roma, addì 10 dicembre 1971

*Il Ministro*: PRETI

---

*Programma dell'esame di concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nella carriera del personale direttivo tecnico delle branche «manifatture tabacchi» e «sali e chinino», per laureati in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o chimica, o mineraria, riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.*

1) *Scienza delle costruzioni.*

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

2) *Fisica tecnica ed elettrotecnica.*

*a*) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi - Fotometria - Lampade - Cenni sulla tecnica della illuminazione - Misura della temperatura - Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convezione - Trasformazioni invertibili e non invertibili - Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione - Cambiamenti di stato - Gas - Vapori - Cenni sul moto dei fluidi - Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche - Cenni di acustica applicata.

*b*) Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi Il campo magnetico rotante Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche - Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

3) *Ingegneria civile ed industriale* (limitatamente agli argomenti di cui alla lettera *A*) o *B*), o *C*), a scelta del candidato).

*A*) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare - Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi e galleggianti - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Moto uniforme per le correnti in pressione - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Profili di rigurgito - Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili - Foronomia: luci a battente ed a stramazzo - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Idrometria - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Dighe di sbarramento - Traverse - Opere di presa - Opere di trasporto - Pozzi piezometrici - Condotte forzate - Canali di scarico.

*B*) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali o torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto dei materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

*C*) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misure - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

4) *Istituzioni di diritto privato*: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta.

5) *Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.*

Roma, addì 10 dicembre 1971

*Il Ministro*: PRETI

(1220)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto prescindendo peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore della stazione astronomico-geodetica di Carloforte l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

*b*) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

*c*) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) avere il godimento dei diritti politici;

*e*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*f*) avere l'idoneità fisica all'impiego;

*g*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*l*) il proprio domicilio e recapito;

*m*) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

*b*) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1971*
*Registro n. 75 Pubblica istruzione, foglio n. 390*

---

ALLEGATO A

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV* - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . . . . . (*a*), nat . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) - carriera di concetto - con assegnazione alla stazione astronomico-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 390, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 27 gennaio 1972.

A tale fine . . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . .;

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit . o dispensat . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . . . . .

. . sottoscritt . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dallo art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma (*h*)

. . . . . . . . . .

---

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) Conoscenza di elettronica e radiotecnica con particolare riguardo ai problemi e alla strumentazione impiegata:

*a*) nella metrologia del tempo astronomico e fisico;

*b*) nella amplificazione e nella intensificazione delle informazioni;

*c*) nella automazione e nelle tecniche digitali.

2) Conoscenze di ottica, fotografia e meccanica fine e di precisione, con particolare riguardo ai problemi e alla strumentazione impiegata nelle osservazioni astronomiche e nelle operazioni accessorie.

**(769)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente gli organici delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione delle bande dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 1 Difesa, foglio n. 64, con il quale è stato indetto il concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1970, citato nelle premesse, è composta come segue:

*Presidente*:

Melotti Giuseppe, gen. di brig. CC. s.p.

*Membri*:

Di Martino prof. Aladino, insegnante nel conservatorio di musica di S. Pietro a Majella di Napoli;

Milella prof. Donato, direttore dell'istituto musicale pareggiato di Taranto, maestro diplomato in composizione;

Maione prof. Rino, maestro diplomato in strumentazione per banda, insegnante nel conservatorio di musica di S. Pietro a Majella di Napoli;

Caso prof. Pellegrino, maestro diplomato in composizione e strumentazione per banda.

*Segretario senza diritto a voto*:

Pitti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti la commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1971

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *dicembre* 1971
*Registro n.* 50 *Difesa, foglio n.* 59

**(939)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3463/8/5 in data 12 giugno 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei medici di Padova e delle giunte municipali dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Padova e di cui alle premesse, è così composta:

*Presidente*:

Senise dott. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Scalia dott. Amedeo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Barca dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

Vecchietti prof. Giuseppe, direttore della clinica ostetrica ginecologica dell'Università di Torino;

Tiretta dott.ssa Giovanna, specialista in ostetricia e ginecologia;

Facchinato Gilda, ostetrica condotta.

*Segretario*:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo a Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 29 novembre 1971

*Il medico provinciale*: GAVIANO

**(942)**

# REGIONI

## REGIONE LIGURIA

### LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 1.
**Tassa sulle concessioni regionali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 28 *dicembre* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' istituita la tassa sulle concessioni della regione Liguria con effetto dalla data di entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'art. 117 della Costituzione.

La tassa sulle concessioni regionali si applica agli atti ed ai provvedimenti adottati dalla regione nell'esercizio delle proprie funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alla tassa sulle concessioni governative.

La tassa è stabilita in misura pari al 100 per cento della corrispondente tassa erariale.

Art. 2.

L'atto amministrativo emesso da una diversa regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla regione Liguria, anche se l'atto medesimo spieghi i suoi effetti nel territorio di questa ultima.

Art. 3.

All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa di concessione provvedono gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per l'analoga tassa sulle concessioni governative.

A tale scopo, copia degli atti e dei provvedimenti adottati dalla regione Liguria soggetti a tassa viene inviata agli uffici predetti.

I provvedimenti della tassa sono versati presso la tesoreria della regione Liguria.

Art. 4.

L'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni della regione Liguria, sono disciplinati, per quanto non disposto dalla presente legge ed in quanto applicabile, dal testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 5.

Per le controversie relative all'applicazione della tassa sulle concessioni regionali, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, può essere proposto ricorso al Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto comunque piena cognizione.

Il Presidente della giunta regionale decide, con decreto motivato, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Qualora il ricorso sia accolto, la decisione del Presidente è trasmessa, per l'esecuzione, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente.

Art. 6.

Avverso la decisione di cui al precedente articolo può essere proposto ricorso per revocazione al Presidente della giunta regionale, entro il termine di novanta giorni, quando il provvedimento sia viziato da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di ricorso per errore di fatto o di calcolo, e della data di ricupero del documento, nell'altro caso.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Qualora il Presidente della giunta regionale non emetta la propria decisione entro il termine prescritto, il ricorrente può notificare diffida a provvedere entro trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si considera respinto.

Art. 8.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria dinnanzi al giudice ordinario deve essere proposta entro sei mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della giunta regionale.

In caso di omessa pronuncia del Presidente, il termine per l'azione giudiziaria decorre dalla scadenza del termine della diffida prevista dall'art. 7.

Art. 9.

Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse sulla concessione della regione Liguria, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 10 del testo unico 1° marzo 1961, n. 121.

Per quanto attiene agli effetti del mancato o ritardato pagamento della tassa sulla efficacia dell'atto si applica l'art. 2 del succitato testo unico.

Art. 10.

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate, oltre che dalle persone di cui all'art. 11 del testo unico 1° marzo 1961, n. 121, dagli altri organi che siano indicati dalla legge.

Art. 11.

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono constatate mediante processo verbale.

Un esemplare del processo verbale viene trasmesso al Presidente della giunta regionale il quale ne dispone la notifica al trasgressore, con invito a presentare le deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui all'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il Presidente, decorso il termine di cui al secondo comma ed accertate in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina con decreto motivato l'ammontare della pena pecuniaria.

Il decreto notificato al trasgressore è definitivo e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

Le sanzioni sono riscosse dagli uffici indicati all'art. 3 della presente legge.

Art. 12.

Avverso il provvedimento del Presidente può essere proposta l'azione giudiziaria, entro sei mesi dalla notificazione, a pena di decadenza.

Art. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.

Art. 14.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 1971

*Il Presidente della giunta regionale*

DAGNINO

### LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 2.
**Tassa regionale di circolazione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 28 *dicembre* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**Art. 1.**

E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1972, la tassa regionale di circolazione.

La tassa si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione, immatricolati nella circoscrizione territoriale della regione Liguria, nonchè a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nella regione.

Art. 2.

L'ammontare della tassa di circolazione viene stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1972, nella misura del 25 per cento della tassa erariale.

Art. 3.

Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'ambito di altra regione, la rinnovazione dell'immatricolazione in una provincia compresa nel territorio della regione Liguria non dà luogo alla applicazione di ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata già riscossa dalla regione di provenienza.

Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non soggetti all'obbligo del documento di circolazione, appartenenti a persone, fisiche o giuridiche, che, già residenti o aventi sede nell'ambito di altra regione, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune situato nel territorio della regione Liguria.

Art. 4.

L'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa regionale di circolazione, sono disciplinati dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

La tassa regionale di circolazione è applicata contestualmente, nei termini e con le medesime forme e le modalità stabilite per la riscossione della tassa statale di circolazione.

I proventi della tassa sono versati presso la tesoreria della regione Liguria.

Art. 5.

Per le controversie relative all'applicazione della tassa regionale di circolazione, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, può essere proposto ricorso al Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto comunque piena cognizione.

Il Presidente della giunta regionale decide, con decreto motivato, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Qualora il ricorso sia accolto, la decisione del Presidente è trasmessa, per l'esecuzione, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente.

Art. 6.

Avverso la decisione di cui al precedente articolo può essere proposto ricorso per revocazione al Presidente della giunta regionale, entro il termine di novanta giorni, quando il provvedimento sia viziato da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ricupero del documento, nell'altro caso.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Qualora il Presidente della giunta regionale non emetta la propria decisione entro il termine prescritto, il ricorrente può notificare diffida a provvedere entro trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si considera respinto.

Art. 8.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario deve essere proposta entro sei mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della giunta regionale.

In caso di omessa pronuncia del Presidente, il termine per l'azione giudiziaria decorre dalla scadenza del termine della diffida prevista dall'art. 7.

Art. 9.

Per le infrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, ed all'art. 35 del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

Il conducente ed il proprietario del veicolo sono solidalmente obbligati al pagamento delle pene pecuniarie di cui al comma precedente.

Art. 10.

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono accertate, oltre che dalle persone indicate negli articoli 30 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e nell'art. 38 del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, anche dagli altri organi che siano indicati dalla legge.

Art. 11.

Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono constatate mediante processo verbale.

Un esemplare del processo verbale viene trasmesso al Presidente della giunta regionale, il quale ne dispone la notifica al trasgressore, con invito a presentare le deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui all'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il Presidente, decorso il termine di cui al secondo comma ed accertate, in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate, l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con decreto motivato, l'ammontare della pena pecuniaria.

Il decreto notificato al trasgressore è definitivo e costituisce titolo per la riscossione della pena pecuniaria.

Le sanzioni sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle sanzioni in materia di tassa erariale di circolazione.

Art. 12.

Avverso il provvedimento del Presidente può essere proposta l'azione giudiziaria, entro sei mesi dalla notificazione, a pena di decadenza.

Art. 13.

Per l'esazione coattiva della pena pecuniaria si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dello Stato che regolano la tassa erariale di circolazione.

Art. 15.

I veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione della regione non sono soggetti alla tassa regionale per il periodo per il quale sia stata pagata la tassa erariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1972.

Art. 16.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 1971

*Il Presidente della giunta regionale*
DAGNINO

---

## LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1971, n. 3.
**Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione Liguria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 28 *dicembre* 1971)

Il Consiglio regionale ha approvato. Il commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' istituita dal 1° gennaio 1972 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla regione Liguria.

L'ammontare della tassa, di cui al comma precedente, è pari al 100 per cento di quello in vigore per le corrispondenti occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche appartenenti alle singole provincie della regione Liguria.

La tassa riguarda le occupazioni temporanee e quelle permanenti ed è disciplinata per quanto non disposto dalla presente legge ed in quanto applicabili dalle norme contenute nel testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni e nella legge 6 marzo 1958, n. 177.

Art. 2.

L'accertamento e la liquidazione della tassa sono effettuati dagli uffici competenti ad eseguire le predette operazioni per l'analogo tributo provinciale.

A tale fine è trasmessa a detti uffici copia dei decreti di concessione del Presidente della giunta regionale.

Art. 3.

La esazione della tassa sulle occupazioni temporanee si effettua mediante versamento diretto agli uffici delle provincie territorialmente competenti o mediante riscuotitori speciali oppure mediante gli appaltatori incaricati dalle predette provincie, secondo le norme di cui all'art. 195-*ter* del testo unico per la finanza locale modificato dalla legge 18 aprile 1962, n. 208.

L'esazione della tassa sulle occupazioni permanenti si effettua mediante ruoli compilati dalle provincie e dati in riscossione agli esattori comunali delle imposte dirette secondo le norme contenute nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 e nel testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette 15 maggio 1963, numero 858

I ricevitori provinciali provvedono al versamento, nei modi e termini previsti dalle leggi succitate, dell'ammontare della tassa alla tesoreria regionale.

Art. 4.

Per le controversie relative all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ferma restando l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario, può essere proposto ricorso al Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto comunque piena cognizione.

I ricorsi contro le risultanze dei ruoli per la duplicazione o per altro errore materiale debbono essere presentati entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione.

Il Presidente della giunta regionale decide, con decreto motivato, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.

Qualora il ricorso sia accolto, la decisione del Presidente è trasmessa, per l'esecuzione, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente.

Art. 5.

Avverso la decisione di cui al precedente articolo può essere proposto ricorso per revocazione al Presidente della giunta regionale, entro il termine di novanta giorni, quando il provvedimento sia viziato da errore di fatto o di calcolo o quando sia rinvenuto un documento decisivo.

Detto termine decorre dalla notificazione della decisione impugnata, nel caso di ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data di ricupero del documento, nell'altro caso.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Qualora il Presidente della giunta regionale non emetta la propria decisione entro il termine prescritto, il ricorrente può notificare diffida a provvedere entro trenta giorni. Trascorso inutilmente tale termine il ricorso si considera respinto.

Art. 7.

Qualora il contribuente abbia presentato ricorso in via amministrativa, l'azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario deve essere proposta entro sei mesi dalla notificazione della decisione del Presidente della giunta regionale.

In caso di omessa pronuncia del Presidente, il termine per l'azione giudiziaria decorre dalla scadenza del termine della diffida prevista dall'art. 6.

Art. 8.

In caso di violazione delle norme relative alla tassa sulle occupazioni permanenti si applicano le sanzioni di cui agli articoli 292 e 296 del testo unico per la finanza locale e successive modifiche nonchè le maggiorazioni e le indennità previste dagli articoli 297-*bis* e seguenti dello stesso testo unico, modificato dalla legge 18 maggio 1967, n. 388.

Per la tassa sulle occupazioni temporanee si applicano le disposizioni contenute nella sezione VI del capo III titolo III del testo unico per la finanza locale e successive modifiche.

Art. 9.

Le violazioni delle norme contenute nella presente legge sono accertate dagli agenti, funzionari o appaltatori abilitati a svolgere tale compito per l'analogo tributo provinciale nonchè da altri organi che siano indicati dalla legge.

Art. 10.

Le sanzioni amministrative per le infrazioni alle norme relative alla presente legge sono applicate, con decreto motivato, dal Presidente della giunta regionale.

Il provvedimento del Presidente della giunta regionale è definitivo.

Avverso tale provvedimento può essere proposta azione giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione, a pena di decadenza.

Art. 11.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 27 dicembre 1971

*Il Presidente della giunta regionale*
DAGNINO

**(179)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

**Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.**